

Indicazioni sulle partecipazioni

secondo gli articoli 69, 70 e 207a
della legge federale sull'imposta
federale diretta (LIFD)

2007

IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

Periodo fiscale 2007 - Periodo di computo 2007

Se, in virtù degli articoli 69, 70 e 207a LIFD, domandate una riduzione dell'imposta sull'utile (riduzione per partecipazioni), vi invitiamo a compilare il modulo 214 e a ritornarlo firmato con la dichiarazione d'imposta (o entro 14 giorni se il modulo vi è inviato solo dopo la presentazione della dichiarazione).

L'Autorità di tassazione per l'imposta federale diretta

ISTRUZIONI

Art. 69 LIFD Riduzione

Per le società di capitali e le società cooperative che possiedono almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società oppure una partecipazione il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo.

Art. 70 LIFD Ricavo netto da partecipazioni

¹ Il ricavo netto da partecipazioni secondo l'articolo 69 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. E' fatto salvo l'articolo 207a.

² Non sono ricavo da partecipazioni:

- abrogata;
- I proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa;
- gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.

³ Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile (art. 58 e segg.).

⁴ Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto:

- nella misura in cui il provento dell'alienazione sia superiore al costo d'investimento,
- sempreché la partecipazione alienata fosse pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.

⁵ Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c'è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi degli articoli 62, 69 e 70.

Art. 207a LIFD Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 1997

¹ Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti d'opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all'articolo 70 capoverso 1 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già le partecipazioni in questione prima del 1° gennaio 1997 e realizza prima del 1° gennaio 2007 gli utili menzionati.

² Rispetto alle partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1° gennaio 1997, i valori determinanti per l'imposta sull'utile all'inizio dell'esercizio commerciale che termina nel 1997 sono considerati alla stregua dei costi d'investimento (art 62 cpv. 4 e art 70 cpv 4 lett. a).

Spiegazioni

Osservazioni preliminari

La riduzione per partecipazioni diminuisce l'imposta sull'utile. In caso d'assoggettamento parziale (art 52 LIFD), si calcolerà il ricavo netto da partecipazioni e il ricavo netto complessivo senza tener conto degli elementi del risultato attribuiti all'estero e che sono esentati dall'imposta.

I. Composizione delle partecipazioni e totale dei costi di finanziamento

Genere dei titoli

Genere dei titoli: azioni, buoni di partecipazione, quote sociali di società a garanzia limitata, certificati di quota di società cooperative.

Colonna A

Designazione e forma giuridica dell'azienda

Le persone giuridiche straniere sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per loro natura giuridica o loro forma effettiva, hanno maggior affinità (art. 49 cpv. 3 LIFD).

Colonna B

Importo nominale del capitale azionario o sociale complessivo

L'importo nominale del capitale azionario o sociale è il capitale versato alla scadenza del ricavo da partecipazioni o alla fine del periodo fiscale (esercizio commerciale).

Colonna C

Importo nominale della partecipazione

I buoni di godimento (art. 657 CO) non possono avere un valore nominale e non possono quindi essere denominati buoni di partecipazione (cfr. tuttavia la spiegazione al punto II., colonna G, lett. d).

Colonna D

Partecipazione in %

Colonna C x 100: colonna B

Colonna E

Valore contabile della partecipazione

S'intende il valore contabile più le riserve latenti imposte come utile. Il valore venale dev'essere indicato unicamente per partecipazioni inferiori al 20%.

Per valore venale ai sensi dell'articolo 69 LIFD s'intende il valore azionario o fiscale determinato sulla base delle "Istruzioni concernenti la valutazione dei titoli fuori corso ai fini dell'imposta sulla sostanza".

③ Valore ai fini dell'imposta sull'utile degli attivi complessivi alla fine del periodo fiscale

Per valore ai fini dell'imposta sull'utile degli attivi complessivi s'intende la somma dei valori contabili determinanti ai fini dell'imposta senza eventuali riporti di perdite e dedotti gli accantonamenti per rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori (art. 63 cpv. 1 lett. b LIFD).

④ Totale dei costi di finanziamento nel periodo fiscale

I costi di finanziamento nel periodo fiscale comprendono gli interessi passivi (inclusi gli interessi su debiti non comprovati, esclusi gli interessi su capitale proprio dissimulato), nonché le spese derivanti dagli impegni dell'impresa. Spese di locazione come pure gli interessi direttamente imputabili alla cifra d'affari (ad esempio offerte di sconto di fornitori non utilizzate) non sono considerati come costi di finanziamento.

II. Ricavo netto da partecipazioni e ricavo netto complessivo

Colonna G

Ricavo lordo

Per ricavo da partecipazioni s'intendono solo gli importi provenienti da diritti di partecipazione che, ai sensi della LIFD, costituiscono distribuzioni di utili da parte dell'azienda che le accorda, segnatamente:

- le distribuzioni ordinarie di utili, come i dividendi sulle azioni e sui buoni di partecipazione, le partecipazioni agli utili sulle quote sociali delle s.a.g.l. e gli interessi sui certificati di quota delle società cooperative, ecc;
- le distribuzioni straordinarie di utili e i rimborsi di capitale;
- le distribuzioni di utili dissimulate, per esempio le prestazioni eccessive sotto forma di provvigioni o indennità per spese di gestione, nella misura in cui sono state imposte come utile presso la società che le accorda (per le società straniere la questione dev'essere valutata esclusivamente nell'ottica della LIFD);
- le distribuzioni ai buoni di godimento di proprietà dei detentori di azioni e di buoni di partecipazione della medesima impresa secondo l'articolo 69 LIFD;
- gli utili in capitale su partecipazioni secondo l'articolo 70 capoverso 4 LIFD, che sono stati realizzati dopo il 31 dicembre 1996.

I ricavi da partecipazioni sono da indicare con lo stesso importo con cui sono contenuti nell'utile netto dichiarato. Di regola, questo sarà l'importo lordo, per i ricavi da partecipazioni svizzere, e l'importo netto, per i ricavi da partecipazioni straniere. Se l'utile netto dichiarato contiene anche imposte alla fonte recu-

perate, dedotte dai ricavi da partecipazioni anteriori e per i quali non è ancora stata chiesta la deduzione dalla partecipazione, anche questi importi fiscali rientrano nel ricavo da partecipazioni del periodo fiscale.

Colonna H

Ammortamenti in relazione con il ricavo

Per determinare il ricavo netto da partecipazioni devono essere dedotti tutti gli ammortamenti in relazione con il ricavo (ammortamenti conseguenti alla distribuzione di un dividendo di sostanza). Tali ammortamenti riducono di conseguenza i costi d'investimento della partecipazione.

Colonna I

Spese amministrative

Per determinare il ricavo netto da partecipazioni si dedurrà un contributo del 5% dal ricavo, dopo deduzione dei relativi ammortamenti (colonna H), per coprire le spese amministrative. La giustificazione delle spese amministrative effettive è riservata.

Colonna L

Valore dell'imposta sull'utile in % degli attivi

Colonna E x 100: riquadro ③

Colonna M

Costi di finanziamento

La quota dei costi di finanziamento afferente alla partecipazione si calcola in base alla proporzione fra il valore determinante ai fini dell'imposta sull'utile della partecipazione e il valore determinante ai fini dell'imposta sull'utile degli attivi complessivi, in linea di massima secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (colonna L x ④).

Colonna N

Perdite

Il ricavo netto da partecipazioni è calcolato senza tener conto delle perdite da partecipazioni (eccedenze di costi di finanziamento).

Colonna O

Redditi netti

Le perdite da partecipazioni (eccedenze di costi di finanziamento) sono da riportare nella colonna N.

B. Riduzione per IFD - art. 69

Ricavo netto complessivo

Il ricavo netto complessivo è calcolato senza tener conto degli elementi del risultato attribuiti all'estero e prima della compensazione delle perdite (perdite provenienti da stabilimenti d'impresa situati all'estero e perdite riportate).

La riduzione dell'imposta sull'utile espressa in per cento e calcolata a tre decimali esatti è da riportare nella dichiarazione d'imposta (modulo 5 cifra 17).